

Accesso a ricevute telematiche di comunicazioni e dichiarazioni trasmesse dall'accedente alla cassa edile provinciale

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Cassa Edile della Provincia

FATTO

La ricorrente, con istanza dell'8 maggio 2018, ha chiesto alla Cassa Edile resistente di potere accedere alle ricevute telematiche di tutti i tipi di comunicazioni e dichiarazioni trasmesse dal 2010 al 2017 dal sig., quale intermediario, per conto dei propri clienti.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nel giudizio di secondo grado - r.g. n. / – presentato avverso la sentenza con la quale il Tribunale di – sez. Lavoro ha rigettato il ricorso per illegittimo licenziamento effettuato dall'ex datore di lavoro sig. Ricorda la ricorrente nella richiesta ostensiva che la Commissione, con decisione del 18 gennaio 2018, ha accolto un ricorso in una fattispecie analoga.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 14 maggio 2018, ha negato il chiesto accesso richiamando la normativa a tutela dei dati personali. Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione in data 16 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta l'opposizione del controinteressato sig., il quale riepiloga la vicenda alla base della presentazione della richiesta ostensiva. In particolare, ricorda il controinteressato che è in corso un contenzioso con la ricorrente, la quale ultima ha depositato nel fascicolo processuale il numero degli invii telematici delle dichiarazioni effettuate dal sig. quale intermediario per conto dei propri clienti, trasmesse negli anni 2010 al 2017, acquisiti dalla ricorrente a seguito della decisione della Commissione del 18 gennaio ultimo scorso citata. Aggiunge il controinteressato che i chiesti documenti contengono dati sensibili che riguardano la vita privata e la riservatezza propria e dei clienti dello studio, ossia persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni, portatori di interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui sono titolari.

Inoltre, sostiene il controinteressato che il diritto di difesa della ricorrente sarebbe recessivo rispetto al diritto alla tutela dei dati sensibili atteso che nel giudizio pendente in grado di Appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la ricorrente non può produrre nuovi documenti o avanzare nuove istanze di carattere istruttorio.

DIRITTO

La Commissione osserva che, contrariamente a quanto affermato dal controinteressato, la ricorrente ha chiesto di accedere alle ricevute telematiche di tutti i tipi di comunicazioni e dichiarazioni e non alle dichiarazioni stesse.

Nella presente fattispecie, dunque, il bilanciamento deve essere effettuato tra il diritto di difesa della ricorrente ed il diritto alla tutela di dati personali comuni. Al riguardo l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 – dispone che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Pertanto, poiché i chiesti documenti sono necessari per curare gli interessi giuridici della ricorrente, la Commissione ritiene che l'interesse difensivo di quest'ultima debba prevalere sul diritto alla riservatezza dei dati comuni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)